



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 03/05/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Modifiche Statuto provinciale

Articolo 55

Segretario generale

1. La Provincia ha un segretario generale titolare, dirigente pubblico iscritto in apposito "Albo Nazionale", nominato dal presidente della Provincia, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabilito dalla legge.
2. Il segretario generale collabora con gli organi dell'ente e svolge funzioni di assistenza tecnico-giuridica, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione; roga i contratti ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali, nell'interesse dell'ente; esercita, altresì, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal presidente della Provincia.
3. Il segretario generale, quando il direttore generale sia assente o impedito, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Articolo 57

Direttore generale

1. Il presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, nomina un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del presidente e da questi revocabile, previa deliberazione della giunta.
2. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione, sulla base di curricula professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative. Criterio di priorità, nella valutazione, sarà lo svolgimento della funzione di Segretario Generale di Province e/o di Comuni di classe 1/A ovvero di aver svolto la funzione di direzione generale presso Pubbliche Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti pubblici, anche economici, di Aziende pubbliche e /o private.
3. Il direttore generale persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dal presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell'ente,

perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

4. Assolve alle altre funzioni che, nella pubblica amministrazione, la legge riserva alla figura del direttore generale.

Articolo 64

Giusto procedimento

1. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.

2. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori dei conti. Per le deliberazioni della giunta di cui al presente comma è richiesto, altresì, il controllo preventivo "volontario" di legittimità, previsto dall'art. 17, comma 34, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Sulla proposta di bilancio di previsione, dei documenti allegati, delle variazioni di bilancio, sul rendiconto e sugli altri documenti gestionali previsti dalla legge, sono dovuti il parere e/o il referto del collegio dei revisori.

4. Di tutti i pareri preventivi obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte motiva dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dalla Provincia e l'indicazione del tempo decorso.

Articolo 79

Controllo di legittimità e regolarità amministrativa

1. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da un organismo, definito servizio ispettivo, e provvede all'effettuazione del controllo, in autonomia, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile.

2. Detto Organismo, presieduto dal Segretario Generale, risponde direttamente al Presidente dell'Amministrazione ed è composto dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Presidente, o componente da esso delegato, del Collegio dei revisori dei conti.

3. Le funzioni ispettive ed istruttorie relative ad indagini amministrative interne all'Ente sono svolte dal Segretario Generale, che assume la funzione di Ispettore dei Servizi, nel rispetto delle direttive ricevute dal Presidente della Provincia e/o dalla Giunta.